

# REGOLAMENTO PER LA COLLOCAZIONE DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO DELLE INSEGNE PUBBLICITARIE E DELLA CARTELLONISTICA

## Disposizioni Generali

### Art.1

Le norme del presente Regolamento si applicano in tutto il territorio del Comune di Valderice e riguardano specificamente la disciplina per le installazioni di:

- insegne, targhe e pannelli d'esercizio;
- insegne, targhe e pannelli pubblicitari;
- cartelli

che siano visibili dalle vie e dalle piazze pubbliche.

Sono escluse le "pubbliche affissioni" che sono disciplinate da apposito Regolamento.

### Art.2

Per insegne, targhe e pannelli d'esercizio si intendono le scritte, tabelle e simili a carattere permanente e su materia diversa dalla carta, esposti esclusivamente nella sede di un esercizio, di una industria, commercio, arteo professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati.

### Art.3

Per insegne, targhe e pannelli pubblicitari si intendono le scritte o i simboli o altro, esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio di qualsiasi natura esso sia.

### Art.4

Per cartelli si intendono tutti quei mezzi pubblicitari che tendono ad attirare l'attenzione dell'utente della strada su determinati prodotti e i mezzi indicatori di attività.

## DIVIETI DI INSTALLAZIONE ED EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'

### Art.5

1. Non possono essere installati insegne, targhe, cartelli ecc. senza preventiva autorizzazione del Sindaco.

2. Nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari, senza previo consenso degli Enti preposti alla tutela del vincolo.

3. Sulle zone di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese e nelle loro immediate adiacenze è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti soltanto l'apposizione di targhe ed altri mezzi di indicazione, purchè di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

4. Nelle località di cui al secondo comma e sul percorso immediato accesso agli edifici di cui al terzo comma può essere autorizzata l'installazione, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt.131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495.

5. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art.23 del codice della strada emanato con il D.Lgs. 30 Aprile 1992 n.285, modificato dall'art.13 del D.Lgs. 10 Settembre 1993 n.360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo I, del titolo II del regolamento emanato con il D.Lgs. 16 Dicembre 1992 n.495.

## INSEGNE TARGHE E PANNELLI D'ESERCIZIO E INSEGNE TARGHE E PANNELLI PUBBLICITARI

### Art.6

Le insegne, le targhe e i pannelli si classificano, secondo che riguardino l'esercizio stesso cui appartengono o la pubblicità in genere in:

- A) DI ESERCIZIO (E)  
(commerciali, professionali, ecc.)
- B) PUBBLICITARIE (P)

### Art.7

Le insegne, le targhe e i pannelli si suddividono inoltre in due tipi definiti a seconda che siano luminosi e non luminosi:

- A) LUMINOSI (L)
  - 1) filo neon
  - 2) filo neon con sottofondo
  - 3) scatolare con luce diretta
  - 4) scatolare con luce schermata
  - 5) plafoni luminosi
  - 6) altri tipi

- B) NON LUMINOSI (NL)

Insegne, targhe, pannelli dipinti o a rilievo che non costituiscono fonte di luce o che non siano illuminati da sorgenti esterne all'insegna medesima.

### Art.8

Le insegne, le targhe e i pannelli si classificano, secondo la loro collocazione nel seguente modo:

- A) BANDIERA ORIZZONTALE (BO)
- B) BANDIERA VERTICALE (BV)
- C) FRONTALI (F)
- D) A TETTO, SU PENSILLINA, ECC. (T)

## CLASSIFICAZIONE

### Art.9

La cartellonistica stradale è così classificata:

a) secondo la funzione (poster, cartelli o altri mezzi pubblicitari)

- 1) Pubblicitari specifici di attività e produzione locale;
- 2) Pubblicitari in genere;
- 3) Informativi specifici e ubicazionali di attrezzature, servizi locali, attività, ecc.

Per informativi e ubicazionali devono intendersi cartelli o altri mezzi aventi per oggetto la segnalazione di luoghi o edifici di interesse turistico, storico, religioso, sanitario, di interesse pubblico comprese le stazioni di rifornimento, di assistenza tecnico - stradale, ecc.

b) secondo le caratteristiche tecniche

- 1) con sorgente di luce propria : luminosi
- 2) con sorgente di luce esterna illuminati
- 3) senza luce

Ciascun tipo può avere la seguente collocazione:

- a parete;
- isolato.

I cartelli isolati possono essere:

- monofacciali
- bifacciali
- tridimensionali

possono essere inoltre:

- statici
- in movimento;

### CRITERI GENERALI DI SPECIFICAZIONI art 10

I criteri generali di specificazioni sono:

A) COLORE:

I colori rosso e verde non dovranno mai essere installati in vicinanze degli impianti semaforici.

B) UBICAZIONE E CARATTERE DELL'INSEGNA:

1. Di norma l'insegna dovrà essere installata nell'ambito dell'esercizio al quale si riferisce. Qualora l'esercizio si trovi in posizione tale da non essere visibile dalle normali linee di traffico, in via del tutto eccezionale, potranno essere autorizzate collocazioni di insegne di richiamo (pubblicitarie) tenendo conto delle attività che, in quell'ambito, si trovano nelle medesime condizioni e delle insegne ivi esistenti.

2. Non è ammessa la collocazione di insegne in punti tali da poter ingenerare confusione con la segnaletica stradale esistente o, comunque, da intralciare la circolazione.

3. Quando si rende necessaria la collocazione di segnaletica stradale, le insegne preesistenti che possono ingenerare confusione, dovranno, su ordine del Comune, venire rimosse a spese degli interessati.

4. Il posizionamento dei cartelli e mezzi pubblicitari e' autorizzato , in ogni caso, rispettando le norme minime di cui al R.Att. comma 4 art. 51 del DL 30.4.92 n. 285.

### COLLOCAZIONE INSEGNE art.II

1. L'oggetto dell'insegna a bandiera dovrà comunque essere sempre inferiore ad almeno 30 centimetri dal filo esterno del marciapiede.

2. La collocazione delle insegne a bandiera sotto i portici o sui marciapiedi, dovrà essere fatta a fondo portico o marciapiede. L'altezza dal suolo nella parte inferiore dovrà essere uguale o superiore a m.2,50.

3. Per le insegne collocate su pali di supporto, quest'ultimi non potranno occupare piu' di 20 centimetri dal fondo del marciapiede o del portico;

4. Non puo' essere autorizzata la collocazione se lo spazio rimanente di cui al comma precedente e' inferiore a cm. 80;

5. Le insegne che saranno poste all'esterno degli edifici dotati di marciapiede sopraelevato dalla sede stradale, dovranno essere poste, nella parte inferiore, ad almeno m.2,5 dal suolo.

6. Le insegne all'esterno di edifici, in strade prive di marciapiede dovranno essere poste in opera, nella parte inferiore, ad almeno m.4,50 dal suolo.

7. La sporgenza, per le strade prive di marciapiede e portico, dovranno essere contenute in:

- cm.50 per le strade di larghezza inferiore a m.5

- cm.75 per le strade di larghezza superiore a m.5

8. Le insegne collocate sopra la luce dell'esercizio dovranno avere dimensioni tali da non superare i limiti relativi all'arredo dell'esercizio stesso, compreso tra architrave e stipiti esterni del vano dell'esercizio;

Le insegne frontali devono avere una sporgenza massima, dal vivo del muro, contenuta in:

- cm.20 per le insegne poste oltre i 2,20 metri di altezza

- cm.5 per le insegne poste sotto i 2,20 metri di altezza.

## DIMENSIONAMENTO E FORMATI

### art.12

1. La dimensione massima consentita per i cartelli e simili da installare nei centri abitati non deve superare mq.3, ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli, le quali possono raggiungere la superficie di mq.4.

2. Di norma devono essere impiegati materiali duraturi (in particolare sono esclusi il legno non trattato e il cartone), non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

3. Le strutture portanti debbono essere formalmente e staticamente coerenti con tutto l'insieme.

4. I cartelli monofacciali che non siano a parete devono avere un dorso decoroso.

6. Fanno eccezione alle norme di cui sopra i concentramenti pubblicitari autorizzati in apposite aree.

## CONDIZIONI E LIMITAZIONI PER LA PUBBLICITA' LUNGO LE STRADE

### art.13

1. L'installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade od in vista dei centri abitati dell'art.23 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n.285, modificato dall'art.13 del D.Lgs. 10 Settembre 1993 n.360 è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione dalla stessa stabilite dal par.3° capo I, titolo II del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre n.495.

2. La dimensione dei cartelli da installare fuori dei centri abitati non deve superare la superficie prescritta dall'art.48 del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n.495.

3. Le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art.50 del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n.495.

## AUTORIZZAZIONI - OBBLIGHI

### Art.14



1. L'installazione di insegne, targhe, cartelli e altri mezzi pubblicitari è soggetta ad autorizzazione comunale.
  2. Il rilascio delle relative autorizzazioni è di competenza del Sindaco, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art.23 del D.Lgs. 20 Aprile 1992 n.285 e degli Enti preposti alla tutela di eventuali vincoli.
  3. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione deve presentare la domanda presso l'Ufficio Tecnico Comunale, in originale ed in copia allegando:
    - a) una autoattestazione redatta ai sensi della L.4 Gennaio 1968 n.15 con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
    - b) un bozzetto colorato od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni del materiale con il quale viene realizzato ed installato nonché del messaggio in scala 1:20;
    - c) Stralcio strumento urbanistico;
    - d) una planimetria in scala 1:200 del sito con denominazione delle vie, indicazione del punto interessato dalle tabelle con localizzazione geometrica rispetto ai marciapiedi e ai fronti degli edifici, delle tabelle, insegne e palificazioni varie esistenti in adiacenza;
    - e) il nulla osta o autorizzazione dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale se e' privata nulla osta del proprietario.
    - f) Se si tratta di insegna ad alimentazione elettrica : traccia di alimentazione elettrica dell'insegna e lunghezza del taglio della strada o del marciapiede;
    - g) Relazione tecnica illustrativa sottoscritta dal tecnico progettista il quale dovrà dichiarare che:
      - Non turba il diritto di veduta dei vicini
      - Che l'impianto elettrico e' conforme alla legge 46/90
      - Che l'installazione non contrasta con le disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche (L.13/89).inoltre dovrà indicare:
      - L'intensita' della sorgente luminosa;
      - Se l'impianto e' dotato di intermittenza;
      - Il colore della sorgente luminosa;
  4. Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è sufficiente presentare una sola domanda ed una sola autoattestazione. Se l'autoattestazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche è sufficiente allegare una sola copia dello stesso.
  5. Copia della domanda viene restituita all'interessato con l'indicazione:
    - a) della data e numero al protocollo comunale;
    - b) del funzionario responsabile del procedimento;
    - c) dell'ubicazione del suo ufficio e dei numeri di telefono e di fax;
    - d) delle unità organizzative interne ed entro 25 giorni dalla presentazione della domanda provvederà a presentare al Sindaco proposta di provvedimento positivo o nel termine entro il quale sarà emesso il provvedimento.
  6. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici gativo. Il Sindaco nei successivi 5 giorni concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato.
- Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento, l'interessato può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

#### Art.15

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
- verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle relative strutture di sostegno;
  - effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
  - adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
  - provvedere alla rimozione in caso, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o da motivata richiesta del Comune;
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art.55 del D.P.R. n.495/1992.

#### SANZIONI AMMINISTRATIVE

##### art.16

- Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.
- Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da L. 200.000 al L. 2.000.000. Il verbale con riportati gli estremi della violazione e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni
- Il Sindaco dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi o dei quali venga accertato che lo stato di conservazione non sia piu' rispondente alle esigenze di estetica e di staticita', dandone avviso all'interessato a mezzo verbale di cui al comma precedente, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dei luoghi entro il termine stabilito nell'avviso medesimo.
- Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e/o di ripristino dello stato dei luoghi entro il termine stabilito, si provvedera' d'ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese e richiedendone il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata a.r: Se il rimborso non e' effettuato mediante versamento a mezzo di c/c postale intestato al Comune entro il termine prescritto, si procede al recupero coattivo del credito con le modalita' di cui al DPR 28 gennaio 1988 n:43 e con ogni spesa al carico dell'interessato.
- La violazione di cui ai superiori commi importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attivita' fino all'attuazione delle prescrizioni violate(commo 8 art.24 DL30.4.92 n.285)
- Indipendentemente dalla procedura di rimozione e dell'applicazione della sanzione di cui al superiore terzo comma il Comune puo' effettuare l'immediata copertura della pubblicita' in modo da privarla di efficacia, fatto salvo l'accertamento d'ufficio dell'imposta dovuta per il periodo di esposizione abusiva e il recupero della stessa.
- I mezzi pubblicitari abusivi possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, delle eventuali soprattasse ed interessi. Nella predetta ordiananza sara' previsto il termine entro il quale gli interessati potranno richiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo versamento delle somme dovute o prestazione di cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.

**REGOLAMENTO PER LA COLLOCAZIONE DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO , DELLE  
ISEGNE PUBBLICITARIE E DELLA CARTELLONISTICA.**

Si propone la modifica dei seguenti articoli:

**Art. 17**

Per l'adeguamento dei mezzi pubblicitari alle norme di cui al presente regolamento e' fissato il termine di 180 giorni a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso.

Sono fatte salve le autorizzazioni gia' rilasciate antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento se non in contrasto con le norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e se saranno in possesso della certificazione dell'impianto elettrico alle norme di cui alla legge 46/90.

Per le suddette autorizzazioni rimane tuttavia l'obbligo di adeguamento alle prescrizioni imposte dal nuovo codice della strada emanato con D.L. 30.04.92 n.285, modificato dal D.Lgs 10.09.93 n.360 e relativo regolamento d'attuazione emanato con D.Lgs 16.12.93 n.495